



Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento

UFFICIO TECNICO

LW/cbe - LM1043

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

n° 126 /2014 dd. 24.11.2014

OGGETTO: Riqualficazione ed adeguamento normativo di un tratto dell'impianto di illuminazione pubblica nell'abitato di Tione, Via Salita alle Dosse e Via D. Failoni. Autorizzazione al subappalto di opere di scavo alla ditta S.V.S. s.a.s. di Tione (TN).

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

Considerato che con deliberazione G.C. n. 283/2014 di data 14.10.2014 si procedeva all'approvazione del progetto esecutivo dei lavori di "Riqualficazione ed adeguamento normativo di un tratto dell'impianto d'illuminazione pubblica dell'abitato di Tione - Via Salita alle Dosse e Via D. Failoni" redatto dal p.ind. Nicola Maffei con studio in Tione (TN), pervenuto in data in data 04.08.2014 prot. n. 10269 ed integrato con il piano di sicurezza e coordinamento in data 04.09.2014 prot. n. 11632, comportante una spesa complessiva di **Euro 85.000,00.=** di cui Euro 43.900,00.= per lavori a base d'asta comprensivi degli oneri della sicurezza per Euro 1.080,00.=, forniture a base d'asta per Euro 26.100,00.=, ed Euro 15.000,00.= somme a disposizione dell'amministrazione.

Considerato che nella suddetta deliberazione si procedeva anche ad impegnare la relativa spesa pari ad Euro 76.695,64.= al cap. 3680.5 codice intervento 2080201 del Bilancio di previsione 2014, dando atto che la spesa complessiva pari ad Euro 85.000,00= viene finanziata con contributo BIM per l'efficienza energetica in conto capitale per Euro 76.695,64.=, e si stabiliva di affidare i lavori con il sistema dell'economia con cottimo fiduciario, previo esperimento di gara ufficiosa tra almeno sette imprese in possesso dei requisiti necessari ai sensi dell'art. 52, comma 9, della L.P. 26/1993 con criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 178, commi 1 e 3, del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 9-84 Leg dd. 11.05.2012, senza valutazione delle offerte anomale.

Preso atto che, a seguito del confronto concorrenziale esperito in data 03.11.2014, con contratto n. 1243 di data 19.11.2014, registrato a Tione in data 19.11.2014 al Rep. n. 1243, le opere da elettricista sono state affidate alla Ditta INELETTRO di Pollini Luciano con sede in Pelugo (TN), con un ribasso del 31,517% sull'importo a base d'appalto, per un netto di Euro 30.404,42 = di cui Euro 1.080,00= per oneri della sicurezza, oltre all'IVA di legge.

Considerato che con deliberazioni G.C. n. 178/2014 di data 08/07/2014 e n. 225/2014 di data 26/08/2014 si procedeva ad affidare al p.ind. Nicola Maffei oltre all'incarico di progettazione esecutiva, anche quello per la direzione lavori, sicurezza e prestazioni correlate per un onorario complessivo di Euro 6.673,39.- oltre al CNP 2% pari ad Euro 133,46.- ed all'IVA 22% per Euro 1.497,51.- per un totale complessivo di **Euro 8.304,36=.**

Visto il verbale di consegna dei lavori da elettricista di data 17.11.2014.

Considerato che la ditta appaltatrice dei lavori, con nota pervenuta in data 19.11.2014 prot. n. 15236, ha formalmente chiesto allegando la documentazione necessaria, di poter subappaltare i lavori consistenti nelle voci lavorazioni di seguito riportate:

- Demolizione di sovrastruttura stradale, scavi ed esecuzione di demolizioni e manufatti in calcestruzzo per l'alloggiamento dei pali d'illuminazione appartenenti a categoria prevalente (cat. OS1) per un importo presunto netto di Euro 8.581,52= all'impresa S.V.S. di Sommadossi Ezio & C. s.a.s. con sede in Tione di Trento (TN) Via Righi n. 14 (P.IVA 00498440221).

Vista la documentazione allegata e più specificatamente il certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della ditta subappaltatrice, il contratto di subappalto nonché la certificazione della ditta subappaltatrice relativa l'adempimento degli obblighi assicurativi, contributivi ed antinfortunistici (DURC) rilasciata in data 02.10.2014 dalla CASSA EDILE della Provincia di Trento.

Vista la dichiarazione del titolare della ditta appaltatrice "che non esistono forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile tra l'impresa subappaltatrice e l'impresa subappaltante".

Vista la dichiarazione del titolare della ditta subappaltatrice circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006 (ex art. 75 del D.P.R. 554/99).

Visti l'art. 42 della L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m., l'art. 138 del D.P.P. 9-84 Leg dd. 11.05.2012, nonché l'art. 118 del D.lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss.mm..

Considerato che il comma 2, dell'art. 118 del D.lgs. 163/2006, prevede che l'appaltatore possa subappaltare opere appartenenti alla categoria prevalente nel limite del 30% della medesima e per l'intero importo per quelle scorporabili a qualificazione obbligatoria.

Verificato che in sede di offerta il titolare della ditta INELETTRO di Pollini p.i. Luciano aveva dichiarato l'intenzione di subappaltare porzione di opere edili rientranti nella categoria prevalente OS1.

Considerato pertanto possibile subappaltare porzione di opere edili appartenenti alla categoria prevalente come indicato nella tabella allegata alla richiesta di subappalto per un importo complessivo netto pari ad **Euro 8.581,52=** comprensivo dei relativi oneri della sicurezza ed al netto dell'IVA di legge, consistenti nella demolizione di sovrastruttura stradale, scavi ed esecuzione di demolizioni e manufatti in calcestruzzo per l'alloggiamento dei pali di illuminazione.

Preso atto che i lavori da subappaltare saranno realizzati dalla ditta S.V.S. di Sommadossi Ezio & C. s.a.s., per l'importo complessivo di Euro 8.581,52= quindi con ribasso non superiore al limite del 20% al prezzo di aggiudicazione della ditta INELETTRO di pollini p.i. Luciano, così come prescritto al comma 4, dell'art. 118 del D.lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss.mm..

Considerato che il T.U. in materia di sicurezza approvato D.lgs. 09.04.2008 n. 81, prevede che prima dell'inizio dei lavori, deve essere trasmesso alla stazione appaltante il Piano Operativo di Sicurezza della ditta subappaltatrice da mettere a disposizione del coordinatore della sicurezza in fase esecutiva.

Considerato che l'adozione del presente provvedimento non ha alcuna rilevanza contabile.

Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e successive modifiche ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 9-84 Leg dd. 11.05.2012.

Visto il D.lgs. 12.04.2006 n. 163, nuovo Codice dei Contratti Pubblici ed il relativo regolamento attuativo approvato con D.P.R. 05.10.2010 n. 207.

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale.

Viste le deliberazioni giuntali relative agli atti devoluti ai funzionari ed agli indirizzi per la gestione, ed accertata la propria competenza.

Vista la L.R. n. 1/93 e ss.mm. ed il Regolamento di contabilità, approvato con delibera di Consiglio n. 11/2001 dd. 05.03.2001, esecutiva ai sensi di legge.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

DETERMINA

- 1 **Di AUTORIZZARE**, per quanto esposto in premessa, la ditta INELETTRO di Pollini p.i. Luciano a subappaltare alla Ditta S.V.S. di Sommadossi Ezio & C. s.a.s., con sede in Tione di Trento (TN), Via Righi n. 14 (p.iva 00498440221) le opere di demolizione di sovrastruttura stradale, scavi ed esecuzione di demolizioni e manufatti in calcestruzzo per l'alloggiamento dei pali di illuminazione appartenenti a categoria prevalente (cat. OS1), di cui alla relativa richiesta pervenuta in data 19.11.2014, prot. n. 15236, nell'ambito delle opere di "Riqualificazione ed adeguamento normativo di un tratto dell'impianto d'illuminazione pubblica dell'abitato di Tione - Via Salita alle Dosse e Via D. Failoni", per un importo netto di Euro 8.581,52= comprensivo degli oneri della sicurezza, oltre all'IVA di legge.
- 2 **Di DARE ATTO** che il singolo subappaltatore è terzo rispetto al rapporto contrattuale ed all'Amministrazione, ragione per cui del suo operato risponde solo e sempre l'appaltatore ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile.
- 3 **Di DARE ATTO** che l'impresa che si avvale del subappalto dovrà trasmettere all'Ente nonché al Direttore Lavori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore ai sensi dell'art. 25 del Regolamento di attuazione della L.P. 26/93.
- 4 **DI SPECIFICARE** che dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni di cui all'articolo 118 del D.lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss.mm.
- 5 **Di COMUNICARE** al D.L. e al coordinatore della sicurezza in fase esecutiva p.ind. Nicola Maffei ed all'Appaltatore, l'avvenuta autorizzazione al subappalto.
- 6 **DARE ATTO** che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n° 1199 e ricorso giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento ai sensi dell'art. 2, lett. b) della Legge 06.12.1971 n° 1034 entro 60 giorni, da parte di chi vi abbia interesse.

**Il Responsabile
dell'Ufficio Tecnico**
ing. Luciano Weiss